

Associazione Crocieristi Italiani

STATUTO

In data 12/08/2008 si è costituita in Melito di Porto Salvo, come da apposito e separato atto, la “Associazione Crocieristi Italiani” (per brevità in seguito Associazione).
L’Associazione è regolata dal presente Statuto.

Art. 1 - Carattere e finalità

L'Associazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, persegue finalità socio culturali di promozione del turismo con particolare riferimento alle crociere, mediante divulgazione di notizie ed informazioni storiche e di attualità, tecniche e pratiche relative al mondo del turismo, dei viaggi, delle crociere, della cantieristica navale, della cultura geografica, storica ed artistica dei vari Paesi.

A tal fine l'Associazione utilizzerà tutti gli strumenti disponibili nel campo della comunicazione multimediale e non.

L'Associazione è indipendente, non persegue finalità politiche o partitiche, confessionali o religiose, sindacali o corporative, commerciali o di profitto alcuno.

Art. 2 - Logo

Il logo dell'Associazione è quello riportato nell'allegato 1 al presente atto.

Art. 3 - Sede

L'Associazione ha sede legale presso la residenza del Presidente pro-tempore.

Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, può disporre il trasferimento della sede legale dell'Associazione.

Art. 4 - Durata e Anno Sociale

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

L'assemblea potrà deliberare, prima della scadenza la proroga o lo scioglimento anticipato.

L'associazione si potrà sciogliere altresì per i casi espressamente indicati dalla Legge.

L'anno sociale decorre dal 1 gennaio e termina al 31 dicembre.

Art. 5 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) Dalle quote di adesione;

- b) Dalle quote associative annuali;
- c) Dai beni acquistati con le predette quote;
- d) Dai proventi delle attività dell'Associazione;
- e) Rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) Dai contributi erogati dalla Comunità Europea, dallo Stato, da Enti pubblici nazionali ed esteri, da persone giuridiche di diritto pubblico e di diritto privato, da privati, nonché da erogazioni liberali, lasciti e donazioni;

Le quote di adesione e le eventuali quote annuali, sono determinate dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto gli utili o gli avanzi di gestione durante la vita dell'Associazione.

Art. 6 - Soci e categorie di soci

Fanno parte dell'Associazione le seguenti categorie di soci:

- a) Fondatori
- b) Onorari
- c) Benemeriti
- d) Sostenitori
- e) Ordinari

Sono soci fondatori i membri fondatori sottoscrittori del presente atto.

La qualifica di socio onorario viene attribuita con delibera del Consiglio Direttivo alle persone che si siano particolarmente distinte, per la loro opera o nello svolgimento della propria attività professionale od istituzionale, nei confronti dell'Associazione stessa.

La qualifica di Socio Onorario è incompatibile con quella di Socio Fondatore.

Sono soci benemeriti coloro che aderiscono all'Associazione con le modalità stabilite dallo Statuto, versino la quota di adesione, e siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale prevista per tale qualifica associativa.

Sono soci sostenitori coloro che aderiscono all'Associazione con le modalità stabilite dallo Statuto, versino la quota di adesione, e siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale prevista per tale qualifica associativa.

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'Associazione con le modalità stabilite dallo Statuto, versino la quota di adesione, e siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale prevista per tale qualifica associativa.

La richiesta di adesione come socio deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo dell'Associazione attraverso posta ordinaria ovvero fax ovvero posta elettronica ovvero altro strumento informatico e comporta l'accettazione dell'associato di tutte le norme del presente Statuto.

L'adesione dei soci minorenni è subordinata ad autorizzazione rilasciata da un esercente la potestà genitoriale.

La richiesta di adesione non ha effetto se non risulta seguita dal pagamento della quota di adesione.

Ad ogni socio verrà rilasciata una tessera associativa di identificazione, non cedibile né trasmissibile.

La non ammissione di un richiedente da parte del Consiglio direttivo, senza obbligo della motivazione, comporta la restituzione della quota di adesione.

Le quote di adesione e le quote associative sono disposte per anno solare ed il relativo pagamento è obbligatorio per intero, quale che sia la data della domanda di ammissione o di conferma.

Il Consiglio Direttivo può tuttavia prevedere quote di adesioni di valore ridotto ovvero esenzioni per adesioni nel corso dell'anno solare.

Ogni socio deve inviare entro il 31 dicembre di ogni anno la quota associativa per il periodo successivo salvo che non abbia comunicato il proprio recesso ai sensi del successivo art. 7.

È ammesso altresì il pagamento della quota associativa per il rinnovo della propria qualifica di socio entro il 31 gennaio di ogni anno, con una maggiorazione pari al 10% dell'importo quale penale

Art. 7 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, radiazione, come meglio di seguito specificato. Qualora uno dei soci intenda recedere dalla partecipazione all'Associazione, dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione, non oltre il 31 Dicembre di ogni anno.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno successivo a quello in cui sia stata comunicata.

Il mancato pagamento, entro i termini previsti dallo statuto, della eventuale quota associativa annuale comporta la decadenza del socio con conseguente perdita di ogni qualifica od incarico associativo.

Il socio può essere radiato dall'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo allorché si sia reso responsabile della violazione delle disposizioni del presente atto costitutivo o dello statuto, abbia disatteso le delibere assembleari e del Consiglio Direttivo, abbia tenuto comportamenti contrari alle finalità dell'Associazione, abbia causato gravi turbative all'attività dell'associazione, sia interdetto o inabilitato, abbia riportato condanne penali per delitti non colposi, abbia utilizzato il nome e/o logo dell'associazione per stipulare negozi giuridici o per mero tornaconto personale senza autorizzazione del Presidente, sia stato dichiarato insolvente ovvero fallito con sentenza passata in giudicato, salvo riabilitazione.

Resta comunque insindacabile ed inappellabile il giudizio espresso dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente;
- e) il Segretario
- f) il Tesoriere

Ogni attività prestata dagli organi dell'Associazione ha carattere volontario e gratuito.

Art. 9 - L'Assemblea - Composizione e rappresentanza

L'assemblea dell'Associazione è costituita da tutti i soci aventi un'anzianità associativa non inferiore ad un anno che siano in regola con il pagamento delle quote associative.

I soci con anzianità inferiore possono partecipare all'Assemblea senza tuttavia aver diritto al voto.

Art. 10 - Compiti ed attribuzioni dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea deliberare:

- a) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo nel numero e secondo le disposizioni previste dal successivo art. 12;
- b) l'approvazione della relazione economico finanziaria relativa all'anno precedente;
- c) l'approvazione della relazione relativa all'attività associativa svolta nell'anno precedente;
- d) la ratifica dello eventuali modifiche apportate allo Statuto dal Consiglio Direttivo;
- e) lo scioglimento dell'Associazione;
- f) la determinazione delle quote di adesione e le eventuali quote annuali, su proposta del Consiglio Direttivo;

Art 11 - Disciplina delle sedute dell'Assemblea

L'assemblea si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta l'anno, ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario, o su richiesta motivata presentata per iscritto dalla maggioranza dei Consiglieri, ovvero da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

In occasione del rinnovo delle cariche associative l'Assemblea si riunisce in adunanza elettiva che può coincidere con una riunione ordinaria ovvero straordinaria.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente.

La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto, anche via fax o a mezzo posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno quindici giorni prima della riunione.

Per la validità delle sedute è richiesta, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei componenti, e in seconda convocazione, che può avere luogo nel medesimo giorno fissato per la prima dopo due ore, qualunque sia il numero degli stessi.

Ogni componente dell'Assemblea avente diritto al voto può essere portatore di un massimo di una delega scritta, che dovrà presentare all'atto delle votazioni.

La deliberazione che dispone lo scioglimento dell'Associazione sono approvate qualora ottenga il voto della maggioranza qualificata dei due terzi dei soci.

Le altre deliberazioni sono approvate qualora ottengano il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritti al voto presenti alla seduta.

Le votazioni sono sempre palesi salvo che un terzo degli aventi diritto al voto non formulino apposita richiesta di votazione a scrutinio segreto.

La verbalizzazione delle sedute è curata dal Segretario.

Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere, previa delibera del Consiglio Direttivo, ricorrendo a sistemi di conferenza telematica ovvero telefonica ovvero videofonica.

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo - Composizione

Il consiglio direttivo è composto da dieci componenti investiti dell'incarico di Consiglieri. I soci fondatori ricoprono di diritto la carica di Consiglieri.

I restanti Consiglieri sono eletti dall'Assemblea fra tutti i soci con anzianità associativa non inferiore ad anni tre.

I mandati elettivi dei consiglieri hanno validità quinquennale e possono essere riconfermati. I Consiglieri, alla scadenza del mandato, restano in carica fino alla elezione dei propri successori ovvero fino alla loro riconferma da parte dell'Assemblea.

Decade dall'incarico colui che perde la qualità di socio.

In caso di dimissioni ovvero decadenza dei consiglieri si procede alla surroga secondo la graduatoria della votazione dell'ultima assemblea.

Il mandato dei Consiglieri subentrati in sostituzione di altri durante il quinquennio di nomina, scade insieme a quello dei componenti in carica all'atto della surroga.

Art. 13 - Disciplina delle riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente.

Il Consiglio direttivo si riunisce, con un preavviso di almeno cinque giorni, su convocazione del Presidente ovvero qualora ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri.

Le sedute non sono pubbliche. Il Consiglio, a maggioranza, può comunque ammettere alle proprie sedute di volta in volta persone non appartenenti al Consiglio che abbiano specifiche professionalità od esperienze ritenute utili agli argomenti da dibattere.

Sono comunque ammessi alle riunioni del Consiglio Direttivo il Segretario ed il Tesoriere, anche qualora non ricoprissero l'incarico di Consiglieri.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le votazioni sono sempre palesi salvo che almeno uno dei componenti non richieda il ricorso allo scrutinio segreto.

Le sedute del Consiglio Direttivo si possono svolgere ricorrendo a sistemi di conferenza telematica ovvero telefonica ovvero videofonica.

La verbalizzazione delle sedute è curata dal Segretario.

Art. 14 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo provvede a:

- a) eleggere fra i Consiglieri il Presidente ed un Vice Presidente;
- b) nominare il Tesoriere;
- c) nominare il Segretario;
- d) nominare eventuali soci onorari, a norma dell'art. 6;
- e) provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- f) predisporre, per l'approvazione dell'Assemblea, entro il 30 aprile di ciascun anno, la relazione economico finanziaria relativa all'anno precedente;
- g) predisporre, per l'approvazione dell'Assemblea, entro il 30 aprile di ciascun anno, la relazione riguardante l'attività associativa svolta nell'anno precedente;
- h) istituire, in caso di necessità, una o più sedi operative;
- i) predisporre il bilancio preventivo annuale ed il conto consuntivo dell'esercizio concluso, entro il 30 marzo di ciascun anno;
- j) proporre all'Assemblea la determinazione delle quote di adesione e le eventuali quote annuali;
- k) deliberare sugli affari relativi all'amministrazione del patrimonio;
- l) programmare l'attività sociale e promuovere iniziative volte allo sviluppo dell'associazione;
- m) deliberare la costituzione in eventuali giudizi civili o penali nonché l'adesione ad arbitrati e transazioni extragiudiziali;

- n) autorizzare il Presidente alla stipulazione di contratti;
- o) deliberare su ogni altra competenza non riservata all'assemblea.

Art. 15 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i componenti del medesimo in occasione della prima riunione immediatamente successiva all'adunanza elettiva dell'assemblea.

Tale riunione del Consiglio Direttivo deve avvenire entro sette giorni dal termine della adunanza elettiva dell'assemblea.

Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere rieletto. Egli rimane in carica fino alla nomina del successore.

Sono compiti del presidente dell'Associazione:

- a) rappresentare l'Associazione nei confronti dei terzi;
- b) convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) convocare e presiedere le adunanze elettive, entro tre mesi dalla scadenza dei mandati elettivi;
- d) stipulare i contratti e contrarre obbligazioni su delibera del Consiglio Direttivo;
- e) firmare i mandati di pagamento;
- f) Il presidente, nell'ambito dei propri compiti può affidare speciali incarichi ad uno o più componenti del Consiglio Direttivo.
- g) L'incarico di Presidente è incompatibile con quello di Vice Presidente, Segretario e di Tesoriere.

Il Presidente è rimosso dal proprio incarico a seguito dell'approvazione di mozione di sfiducia approvata a maggioranza dal Consiglio Direttivo.

Decade inoltre dall'incarico qualora perda la qualità di socio.

In tale caso si procede a nuova elezione ai sensi dell'art. 13 entro il termine di un mese.

Il mandato del Presidente subentrante scade insieme a quello dei componenti del Consiglio Direttivo in carica all'atto della sostituzione.

Art 16 - Il VicePresidente

Il VicePresidente, assume le funzioni del Presidente esclusivamente in caso di suo impedimento, rimozione, decadenza o decesso, fino a nuova elezione, che dovrà avvenire entro sei mesi.

Art. 17 - Il Segretario

Il Segretario cura la verbalizzazione delle sedute degli organi collegiali.

Assiste il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'assolvimento dei propri incarichi con particolare riguardo agli aspetti organizzativi e burocratici.

La durata del proprio incarico è legata al mandato elettivo del Consiglio Direttivo.

Resta comunque in carica fino alla nomina del proprio successore.

Art. 18 - Il Tesoriere

Il tesoriere è responsabile dei fondi dell'Associazione ed ha in consegna i libri, le scritture contabili e tutti gli altri documenti dell'Associazione.

Egli ha in custodia quanto viene versato allo stesso.

La durata del proprio incarico è legata al mandato elettivo del Consiglio Direttivo.
Resta comunque in carica fino alla nomina del proprio successore.

Art. 19 - Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvede alla delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

I beni rientranti nel patrimonio dell'Associazione al momento dello scioglimento, nonché tutti i cespiti attivi, verranno devoluti ad associazioni con finalità analoghe o in beneficenza tramite uno o più liquidatori nominati dal Presidente.

Art. 20 - Disposizioni transitorie

La prima adunanza elettiva conformemente a quanto disposto nell'atto costitutivo dell'Associazione si svolgerà entro tre anni dalla costituzione della Associazione.

In sede di prima Assemblea sono eleggibili alla carica di componente il consiglio direttivo i soci iscritti per la prima volta nell'anno 2008 e che abbiano mantenuto ininterrottamente lo status di socio fino alla data dell'Assemblea.

Fino allo svolgimento della prima assemblea le quote di adesione e le quote associative sono determinate con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni legislative vigenti in materia.

I soci fondatori (Denaro Valerio)
 (Facchetti Cristiano)
 (Fanchin Nicola)
 (Muratore Fabio)
 (Valsesia Maurizio)